



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 261 DEL 20 aprile 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19 aprile 2009 - Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Reggina 0-1
Cagliari-Napoli 2-0
Catania-Sampdoria 2-0
Genoa-Lazio 0-1
Juventus-Internazionale 1-1
Milan-Torino 5-1
Palermo-Bologna 4-1
Roma-Lecce 3-2
Siena-Chievo Verona 0-2
Udinese-Fiorentina 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 aprile 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

261/892



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 18-19 aprile 2009 - Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice Sportivo,

esaminata la dettagliata ed esaustiva relazione dei collaboratori della Procura federale;

considerato che, nel corso della gara, in molteplici occasioni (con particolare riferimento ai minuti 4°, 26°, 35°, 41°, 42° del primo tempo e 11°, 19°, 22°, 25°, 30° del secondo tempo), sostenitori della Società ospitante, in vari settori dello stadio, intonavano cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;

valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti, che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva;

preso atto dell'assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori ovvero di interventi dissuasivi da parte della Società, rilevanti ex art. 13, n. 1, lett. c) e d) CGS;

visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n. 1 lett. d) CGS;

delibera

di sanzionare la Soc. **Juventus** con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

* * * * *

Gara Soc. UDINESE – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 10.52 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 47 ° del secondo tempo dal calciatore **Vargas Risco Juan Manuel** (Soc. **Fiorentina**) nei confronti del calciatore **Obodo Christian** (Soc. **Udinese**);

osserva:

su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara ha comunicato (mail delle ore 15.46 odierne): "non avendo potuto vedere direttamente l'episodio a causa della mia distanza dal punto in cui lo stesso è avvenuto, una volta giunto nei pressi del gruppo di calciatori delle due squadre che attorniavano i protagonisti dell'episodio ho chiesto al Quarto Ufficiale, che invece era molto

vicino, se avesse visto qualcosa di particolare ricevendone risposta negativa in quanto, il contatto era avvenuto in maniera non volontaria; per tale ragione non adottavo alcun provvedimento disciplinare”;

ne consegue la palese inammissibilità della proposta “prova televisiva”, che il dettato normativo (art. 35 n. 1.3 CGS) limita ai fatti di condotta violenta “non visti dall’Arbitro che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”;

P.Q.M.

delibera di non adottare provvedimenti in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Soc. MILAN

Soc. TORINO

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Milan-Torino sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Torino sostenitori della Soc. Torino facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato numerose bottigliette e un bengala nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato numerose bottigliette nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LECCE** a titolo di responsabilità oggettiva per avere due suoi tesserati, allo stato non identificati, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato il secondo tempo della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARIATTI Luca (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CARDOSO MENDES Tiago (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

VOLPI Sergio (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMORUSO Nicola (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BARRETO Edgar (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CANNAVARO Paolo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

COSTA Andrea (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

MASCARA Giuseppe (Catania): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

MAURI Stefano (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

ZENONI Cristian (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BARWUAH Mario (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

CIRILLO Bruno (Reggina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

COSSU Andrea (Cagliari)

DECIMA SANZIONE

BIAVA Giuseppe (Genoa)

JURIC Ivan (Genoa)

NONA SANZIONE

BLASI Manuele (Napoli)

GUARENTE Tiberio (Atalanta)

LEGROTTAGLIE Nicola (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BAIOCCO Davide (Catania)

CODREA Paul Costantin (Siena)

SESTA SANZIONE

RIGONI Luca (Chievo Verona)

ZANCHETTA Andrea (Lecce)

QUINTA SANZIONE

BALZARETTI Federico (Palermo)
DAINELLI Dario (Fiorentina)
DIAMOUTENE Souleymane (Roma)

GAMBERINI Alessandro (Fiorentina)
OSVALDO Pablo (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
BRIENZA Franco (Reggina)
DIANA Aimò (Torino)
KJAER Simon (Palermo)
SERENI Matteo (Torino)

SECONDA SANZIONE

BOGDANI Erijon (Chievo Verona)
KOLAROV Aleksandar (Lazio)
KUZMANOVIC Zdravko (Fiorentina)
MADEIRA Figo Luis (Internazionale)
PAROLA Andrea (Cagliari)
POULSEN Christian Bager (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DONI Cristiano (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Undicesima sanzione).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

MUDINGAYI Gaby (Bologna)

SESTA SANZIONE

COZZA Francesco (Reggina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

FRANCESCHINI Ivan (Torino)

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 4 MAGGIO 2009

ZANOTTI Mario (Lecce): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 APRILE 2009

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese